

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2003

che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 aprile 2003,

considerando quanto segue:

- (1) Gli sviluppi successivi all'adozione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ⁽⁴⁾, hanno reso necessaria una modifica di tale direttiva.
- (2) La direttiva 94/25/CE non riguarda le moto d'acqua, mentre dopo la sua adozione alcuni Stati membri hanno introdotto leggi, regolamenti e disposizioni amministrative per tali imbarcazioni.
- (3) I motori di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua producono emissioni di gas di scarico contenenti monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossidi di azoto (NOx), emissioni acustiche ed emissioni di particelle che producono effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.
- (4) La direttiva 94/25/CE non si applica alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni acustiche prodotte dai motori delle suddette imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua.
- (5) I requisiti di protezione ambientale devono essere integrati nelle varie attività della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. Tali requisiti, già oggetto della risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992, concernente il rapporto tra competitività

industriale e protezione dell'ambiente ⁽⁵⁾, sono stati richiamati nelle conclusioni del Consiglio (Industria) del 29 aprile 1999.

- (6) In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitano le emissioni acustiche e di gas di scarico delle imbarcazioni da diporto e dei motori al fine di proteggere la salute umana, l'ambiente e, in certi casi, la salute degli animali domestici. Dette disposizioni presentano differenze e possono pregiudicare la libera circolazione di tali prodotti e ostacolare gli scambi commerciali all'interno della Comunità.
- (7) Nel quadro della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽⁶⁾, gli Stati membri hanno notificato progetti di regolamentazioni nazionali miranti a ridurre le emissioni acustiche e di gas di scarico dei motori delle imbarcazioni da diporto. Tali regolamentazioni tecniche sono considerate, come le disposizioni nazionali già in vigore, in grado di pregiudicare la libera circolazione di tali prodotti o di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario predisporre uno strumento comunitario vincolante.
- (8) L'armonizzazione delle norme nazionali è il solo modo per eliminare tali ostacoli al commercio e le forme di concorrenza sleale che sussistono nel mercato interno. L'obiettivo di limitare le emissioni acustiche e di gas di scarico non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri. Le misure previste dalla presente direttiva stabiliscono soltanto i requisiti essenziali per la libera circolazione delle imbarcazioni da diporto, delle moto d'acqua e di tutti i tipi di motori a cui si applica la presente direttiva.
- (9) Dette misure sono conformi ai principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽⁷⁾, e fanno riferimento a norme europee armonizzate.

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 139 e GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 339.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 310), posizione comune del Consiglio del 22 aprile 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 26 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 2003 e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU C 331 del 16.12.1992, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

⁽⁷⁾ GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.